

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI POST-COLLAUDO AL-
LE CASE PER LAVORATORI (GESCAL) IN S.VITO DEI NOR-
MANNI (ex Cantiere 16979)-

- Importo al netto di ribasso - £. 2.476.239 -
- IMPRESA: CATANIA Raniero - Fasano -
- Repertorio N. 5124

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantasette, addì *venticinque*
del mese di Ottobre in Brindisi e nella Sede della
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi-via Gian Battista Casimiro 17.-
Innanzi a me Dott. Ing. Giovanni Roma, Direttore Tec-
nico dell'Istituto predetto, autorizzato, con ordi-
nanza n. 5/67 in data 31/5/1967 del Presidente del
Consiglio di Amministrazione di detto Istituto, al-
la stipula dei contratti relativi alle costruzioni
nell'interesse dell'Istituto stesso, ai sensi degli
articoli 151 e 153 del T.U. approvato con R.D. 28
aprile 1938, n. 1165 richiamati in vigore dalla Leg-
ge 2 Luglio 1949, n. 408 art. 8, si sono personalmente
costituiti:

1°)-Il Sig. Gr. Uff. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giu-

Registrato a Brindisi li 26 OTT. 1967
al N. *2247* Mod. I Vol. -
Esatte lire *Settemilioneseventocento*
De Canino
Pro: Leggitore
IL DIRETTORE *De Canino*
Pro: Leggitore

seppe, nato il 16/6/1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire.-

2°)-Il Sig. Raniero Catania, nato il 4 maggio 1917 a Fasano ed ivi residente alla via Perna n.12 Titolare dell'Impresa edile omonima.-

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Tecnico-funzionario rogante-sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni giusta l'art. 48 della vigente Legge notarile dell'11 febbraio 1913, n. 89.-

SI PREMETTE

A)-CHE la Gestione Case per Lavoratori con convenzione del 21/7/1964, ha affidato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, l'incarico di Stazione Appaltante per la esecuzione delle opere ritenute necessarie dopo il collaudo dei fabbricati costruiti dalla Gestione INA-Casa nel 1° e nel 2° Settennio di attività limitatamente al piano ordinario ed alle zone di competenza.-

B)-CHE con deliberazione del 30/6/1964 n.1149, questo Istituto accettava l'incarico di eseguire le opere ritenute necessarie dopo il collaudo dei fab-

bricati costruiti dalla Gestione INA-Casa nel 1° e nel 2° Settennio di attività limitatamente al piano ordinario ed alle condizioni e con le modalità contenute nella citata convenzione.-

C)-CHE la GESCAL con nota Prat.III/2-PC n.16571 del 13/9/1967, ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione con delibera consiliare n.257 del 14/7/1967, ha approvato la perizia per lavori post-collaudando alla palazzina case per lavoratori in S.Vito dei Normanni-ex Cantiere 16979 nell'importo di L. i r e L. 2.754.177, a norma della succitata convenzione stipulata tra la GESCAL e l'IACP, di cui L. 2.526774 a base d'asta (Alleg.n.1).-

D)-CHE i lavori dovranno essere eseguiti in conformità di quanto precisato nella suddetta perizia.

E)-CHE l'appalto di dette opere è di esclusiva competenza di questo Istituto.-

F)-CHE disposta la licitazione privata per l'appalto dei succitati lavori e fissato l'esperimento al giorno 12 ottobre 1967, ad ore 10,30, si inviava invito di partecipazione a n.15 Imprese come da raccomandata n.7066 del 26.9.1967 (Allegato n.2).-

G)-CHE la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte era stato fissato ad ore dodici dell'11 ottobre 1967.-

H)-CHE esperimenta la detta licitazione privata in data 12 Ottobre 1967, come da relativo verbale (Allegato n. 3), i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati alla Impresa Catania Raniero di Fasano col ribasso d'asta di L. 2,00% (Lire due per cento).-

I)-CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto (Allegato N. 4) e dalle norme contenute nel nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

TUTTO CIO' PREMESSO

le costituite parti convengono quanto segue:

ART. 1°)- Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati tutti controfirmati dal Sig. Catania Raniero, s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto nel quale ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato " ISTITUTO " e l'Impresa Raniero Catania " IMPRESA " .-

ART. 2°)- In virtù dell'art. 99, ultimo comma del Regolamento di contabilità di Stato approvato con R. D. 23 maggio 1924, n. 827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga al-

lo stesso materialmente allegato, il Capitolato generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962, n. 1063. -

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata. -

ART. 3°) - Il Com.te Ubaldo Vallarino nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta cede alla Impresa Raniero Catania di Fasano la quale accetta, l'appalto per l'esecuzione dei lavori post-collauda alle Case per Lavoratori in S. Vito dei Normanni (ex C/16979), giusta perizia redatta dall'Ufficio Tecnico di questo Istituto, ed approvata dal Consiglio di Amministrazione della GESCAL, con delibera n. 257 in data 14 Luglio 1967 per l'importo complessivo di £. 2.754.177- (£. Duemilionesettecentocinquantaquattromilacentosettantasette) - di cui £. 2.526.774 (£ire Duemilionesicquecentoventiseimilasettecentosettantaquattro) - a base d'asta che, per effetto del ribasso di £. 2%

(£ire due per cento) sui prezzi della perizia, si riducono a £. 2.476.239-(£ire Duemilioni quattrocentosettantaseimiladuecentotrentanove)-.-

ART. 4°)- Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto, saranno effettuati con versamenti di acconto in base agli stati di avanzamento da compilarsi giusta quanto dispone l'art.5 del Capitolato Speciale di Appalto.-

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuale ritardo nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente Legislazione sui Lavori pubblici dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.

ART. 5°)- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali la Impresa Raniero Catania presta la cauzione di £. 123.812 (£ire centoventitremilaottocento dodici)-come previsto dall'apposito Capitolato Speciale mediante versamento in contanti, con reversale n. 810 in data 20/10/1967 al Banco di Napoli-Filiale di Brindisi-Tesoriere dell'Istituto.-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

ART. 6°)-Per tutto quanto riguarda la designazione forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento Generale sulla contabilità dello Stato ed al nuovo Capitolato Generale per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

ART. 7°)- Nell'esecuzione dei Lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi delle stesse, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.-

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scaden-

za e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.-

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.-

ART. 8°)- L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.-

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.-

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:

-a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

ART. 9°)- In caso di inottemperanza agli obblighi

precisati negli articoli 7 ed 8, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.-

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.-

Per le detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, nè ha titolo a risarcimento di danni.-

ART. 10°)- L'Impresa dichiara di avere preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati.-

ART. 11°) - Per tutti i rapporti con l'Istituto l'Impresa elegge il proprio domicilio presso la Segreteria del Comune di Brindisi. -

ART. 12°) - Sono a carico dell'appaltatore oltre le spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'Imposta generale sull'entrata-senza diritto a rivalsa-a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo, anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie, vigenti e future, fatte salve le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Autonomi Case Popolari e dalle Leggi 28.2.1949, n. 43; 26.11.1955, n. 1148; 14 febbraio 1963, n. 60 e 11/10/1963, n. 1471 in quanto applicabili. -

Ove prima della liquidazione definitiva delle somme dovute all'appaltatore, quest'ultimo non abbia documentato o non documenti l'assolvimento di tutti gli oneri a suo carico, previsti nel presente articolo, l'Istituto avrà facoltà di provvedere direttamente all'estinzione di essi per conto delle appaltatore, imputandone il relativo importo sulle

somme ancora dovute a quest'ultimo.-

ART.13°)- Per il combinato disposto degli articoli 5,23 lettera I e 33 della Legge 14.2.1963,n.60 e art.16 del regolamento di attuazione della Legge predetta approvate con D.P.R. 11.10.1963,n.1471,il presente contratto viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dalla imposta proporzionale di registro,essendo sottoposto solamente al pagamento dell'imposta minima fissa.-

Le parti rinunciano col mio consenso alla lettura degli allegati.-

A richiesta ~~ip~~ Funzionario rogante, ho ricevuto e stipulato il presente contratto scritto da persona di mia fiducia su fogli tre e propriamente su facciate dieci e righe quindici sino a questo punto della undicesima facciata,il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite,dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto,su mia richiesta,conforme alla loro volontà.-

F.to : Ubaldo Vallarino

" : Catania Raniero

" : Ing.Giovanni Roma,funzionario rogante .-

